



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Savona

ORDINANZA n. 222 /2018

“Lega Navale Italiana Sezione di Savona – Gara di pesca di traina costiera”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

VISTA la propria Autorizzazione n. 361/2018 rilasciata in data 24/10/2018, al sig. Franco FORZANO Presidente della Lega Navale Italiana Sez. di Savona e gli atti ivi richiamati;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), ratificata con Legge n. 1085 del 21.12.1977;

RITENUTO NECESSARIO dare ampia diffusione della summenzionata attività a tutela della sicurezza della navigazione;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, dalle ore 07.30 alle ore 11.30 del 28/10/2018 (data di riserva il 04/11/2018), avrà luogo una gara di pesca di traina costiera nella zona di mare compresa tra il Comune di Albisola Superiore ed il Comune di Varazze (SV), come meglio evidenziato dal prospetto cartografico allegato (ALL. 1), all'interno del campo di gara delimitato dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche riferite al Datum WGS '84:

Punto	Latitudine (ϕ)	Longitudine (λ)
A	44° 17,70' N	008° 31,53' E
B	44° 21,22' N	008° 37,56' E
C	44° 18,82' N	008° 40,48' E
D	44° 15,18' N	008° 33,78' E

ORDINA

Articolo 1 – disposizioni.

Dalle ore 07.00 e fino alle ore 12.00 del 28/10/2018 (data di riserva il 04/11/2018), tutte le unità in transito nella zona di cui al “RENDE NOTO”, devono prestare la massima attenzione, mantenendo una distanza minima di 100 metri dalle unità impegnate nella manifestazione sportiva.

Articolo 2 – deroghe.

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1:

- le unità partecipanti, nonché quelle facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza alla manifestazione oltre che il relativo personale;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti c) e d), nonché quelle in servizio di assistenza alla manifestazione, sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero telefonico 1530 o via VHF.

I partecipanti dovranno attenersi alle eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite da questa Autorità Marittima.

Articolo 3 – disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 24/10/2018.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Pubblicato in data 24/10/2018
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

